

<b>RAPPORTO DI PROVA N. 18LA09209</b>	<b>DEL 27/06/2018</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	IRPINIAMBIENTE SPA
<b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>	Piazza Libertà, n. 1 83100 AVELLINO (AV)
<b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>	IT02626510644
<b>PRODUTTORE:</b>	IRPINIAMBIENTE SPA
<b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>	STIR DI AVELLINO, VIA PIANODARDINE, 82
<b>PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>	-
<b>DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>	INGOMBRANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
<b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
<b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>	Giuseppe Scamardella
<b>PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:</b>	UNI 10802 2013/UNI EN 14899 2006**
<b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>	20180614SG0945
<b>DATA CAMPIONAMENTO:</b> 14/06/2018	<b>ORA INIZIO:</b> 09.45 <b>ORA FINE:</b> 10.00
<b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 10/06/2018	
<b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 15/06/2018	<b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 10.00
<b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 18LA09209	
<b>TIPO ANALISI:</b> Caratterizzazione merceologica	
<b>DATA INIZIO PROVA:</b> 15/06/2018	<b>DATA FINE PROVA:</b> 25/06/2018



§ Regolamento UE 1357/2014 del 18/12/2014.

§§ Regolamento UE 1342/2014 del 17/12/2014.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

**Legenda:**

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Le porzioni di prova sono state preparate in conformità alla UNI EN 15002 2006\*.

Nel caso siano state condotte prove di lisciviazione, queste sono state effettuate in conformità alle norme UNI 10802 2013\* e UNI EN 12457-2: 2004\*.

Note: Il presente rapporto di prova è stato redatto tenendo conto dei limiti imposti dal Regolamento Europeo 1179/2016.



Il Responsabile di laboratorio  
Dott. Francesco Troisi

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

CERTIFICATO DI ANALISI N.

18LA09209

DEL 27/06/2018

**Paragrafo 1**

**ANALISI TAL QUALE**

CLASSIFICAZIONE: Il campione di rifiuto analizzato, per la sua origine dichiarata, la sua natura, le sue caratteristiche chimiche e per quanto dichiarato dal produttore, sulla scorta dei risultati ottenuti dalle prove chimiche effettuate sul tal quale, limitatamente ai parametri analizzati, ove presenti nel rispettivo rapporto di prova, viene classificato

**"RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO"**

ai sensi del Regolamento UE n° 1357/2014 del 18/12/2014. Sulla base dell'origine ed etichettatura, del ciclo produttivo e quanto dichiarato dal produttore si escludono dal campo di indagine le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12, HP15.

CLASSE: 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOTTOCLASSE: 20 03 altri rifiuti urbani

**CER RIFIUTO: 20 03 07 rifiuti ingombranti**

**Classe di pericolosità: Nessuna**

Se H314 > 5 % si applica la caratteristica di pericolo HP8

Per HP14 Legge n° 125/2015 e allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

(Per valori di idrocarburi superiori a 1000 mg/kg si ricercano i markers di cancerogenicità come da Art. 6- quater DL 208/08 e solo se uno di questi composti supera i rispettivi valori limite, il rifiuto viene classificato come pericoloso HP7 cancerogeno)

**Nota: Criteri di determinazione della caratteristica di pericolo HP14 a partire dal 05/07/2018.**

Sulla base dei risultati analitici, la caratterizzazione del rifiuto non subirà alcuna variazione in seguito all'entrata in vigore del regolamento UE 997/2017 che a partire dal 05/07/2018 introduce un nuovo criterio di calcolo per la determinazione della caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico".

CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA09209

DEL 27/06/2018

**Operazioni di smaltimento e/o recupero**

**Guida alla lettura della tabella**

La tabella riportata di seguito schematizza le possibili operazioni di smaltimento/recupero individuabili in esito alle risultanze analitiche.

La presente tabella **certifica** in forma schematica le possibili operazioni di smaltimento e/o recupero. La/e possibile/i destinazione/i finale/i del rifiuto in questione è/sono attribuita/e scorrendo la tabella da sinistra verso destra tenendo conto dei risultati analitici ottenuti.

**RIFIUTI SOLIDI.** I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi dei Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Salvo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 8 per i criteri di ammissibilità relativamente ai parametri "sostanza secca", sommatoria PCB, carbonio organico totale (TOC) e sommatoria PCDD, PCDF, i risultati analitici verificati sull'eluato eseguito ai sensi del DM 27/09/2010 **certificano** l'ammissibilità nell'opportuna tipologia di discarica (vedi Paragrafo 2 a), b), c)). Se eseguito, i risultati analitici sui test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i. **certificano** se il rifiuto è destinabile al recupero in procedura semplificata (vedi Paragrafo 3).

**RIFIUTI LIQUIDI.** I risultati analitici sul tal quale, eseguiti ai sensi dei Reg. UE 1357/2014, Reg. UE 1342/2014 e Decisione 2014/955/UE, **certificano** se si tratta di un rifiuto pericoloso o non pericoloso (vedi Paragrafo 1). Nel caso di rifiuti liquidi il materiale in oggetto è destinabile ad idoneo impianto autorizzato al recepimento del rifiuto in questione.

Salvo casi particolari, la seguente tabella schematizza le possibili operazioni di smaltimento individuabili in esito alle risultanze analitiche.

STATO FISICO	ANALISI TAL QUALE	ANALISI SU TEST DI CESSIONE		OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (DESTINO)						
	REG. 1357/2014, REG. 1342/2014 (POP'S) e Decisione 2014/955/UE	TEST DI CESSIONE SECONDO DM 27/09/2010 (AMMISSIBILITA' IN DISCARICA) (Nota 1 e 2)	TEST DI CESSIONE - DM 05/02/1998 e s.m.i. (RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA)	Discarica inerti	Discarica non pericolosi	Discarica pericolosi	Impianto di trattamento (Nota 3)	Recupero in procedura semplificata (DM 181/2002)	Recupero in procedura semplificata (Nota 4)	
RIFIUTO SOLIDO	RIFIUTO PERICOLOSO STABILE NON REATTIVO	CONFORME. Art. 6 (punti 4 e 5) DM 27/09/2010 - Tab. 5a (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi)	-		✓	✓	✓			
	RIFIUTO PERICOLOSO (recupero in proc. sempl. - laddove previsto dal DM 161/2002) - Nota 5	-	-					✓		
	RIFIUTO PERICOLOSO	CONFORME. Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-				✓	✓		
		NON CONFORME. Art. 8 DM 27/09/2010 - Tab. 6 (Ammissibilità in discariche per rifiuti pericolosi)	-					✓		
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	-	✓	✓			✓		
		NON CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	-		✓			✓		
		CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-			✓		✓		
		NON CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	-					✓		
		-	CONFORME					✓		✓
		-	NON CONFORME					✓		
		CONFORME. Art. 5 DM 27/09/2010 - Tab. 2 (Ammissibilità in discariche per rifiuti inerti) e Tab. 3 (Accettabilità composti organici in discariche per rifiuti inerti)	CONFORME	✓				✓		✓
		CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	CONFORME		✓			✓		✓
	CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME		✓			✓			
NON CONFORME. Art. 6 DM 27/09/2010 - Tab. 5 DM 27/09/2010 (Ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi)	NON CONFORME					✓				
RIFIUTO NON PERICOLOSO (recupero in proc. SEMPL. - DM 05/02/1998, vedi Nota 4)	-	-						✓		
RIFIUTO LIQUIDO	RIFIUTO PERICOLOSO	-	-				✓			
	RIFIUTO NON PERICOLOSO	-	-				✓			

**Nota 1.** Come da note alla Tab. 5 del DM 27/09/2010, il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti (CER): 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 030399, 190805, 200304, 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, 190801, 190802, 200306, 200141, 191210, 191212, 190501, 190503, 190604, 190606.

**Nota 2.** Deroche come da Artt. 7 e 10 del DM 27/09/2010. Le autorità territorialmente competenti possono prevedere deroghe per specifici parametri, come ad esempio carbonio organico disciolto (DOC), carbonio organico totale (TOC),

**CERTIFICATO DI ANALISI N 18LA09209**

**DEL 27/06/2018**

solidi totali disciolti TDS (elenco non esaustivo dei parametri).

**Nota 3.** Per "impianto di trattamento" si intende qualsiasi idoneo impianto autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale.

**Nota 4.** Si riporta un **elenco non esaustivo** di tipologie più comuni di codici CER che, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 05/02/1998 e s.m.i. (DM 186/2006), risultano ammissibili al recupero in procedura semplificata: 020304 (p.ti 11.5, 11.10, 11.11, 11.13, 16.1d), 020305 (p.ti 15.1, 16.1m), 120199 (p.ti 3.1, 3.2, 3.7, 5.10), 150101 (p.ti 1.1, 14.1, 16.1i), 150102 (p.ti 6.1, 14.1, 17.1), 150103 (p.ti 9.1, 14.1, 16.1h), 150104 (p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5) 150105 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150106 (p.ti 1.1, 3.3, 14.1, 17.1), 150107 (p.ti 2.1, 2.2), 170202 (p.ti 2.2a,b), 170203 (p.ti 6.1, 6.2, 14.117.1), 170405 (p.ti 3.1), 190501 (p.ti 14.1), 191212 (p.ti 14.1), 200101 (p.ti 1.1, 16.1i), 200201 (p.ti 15.1, 16.1), 200301 (p.ti 7.1, 7.6, 7.12, 9.1, 14.1, 17.1). Per ogni codice CER vengono riportati tra parentesi i punti del DM 05/02/1998 e s.m.i. che richiamano le possibili operazioni di recupero in procedura semplificata individuabili sulla base dell'attività produttiva che ha originato il rifiuto.

**Nota 5.** Il DM 161/2002 individua l'elenco dei codici CER, le caratteristiche che deve presentare il rifiuto e le possibili attività di recupero.



Il Responsabile di laboratorio  
Dott. Francesco Troisi